

Attualità

Denuncia cumulativa fondi rustici, ultima chiamata il 29 febbraio

17 Febbraio 2016

L'appuntamento riguarda coloro che hanno scelto di assolvere, in un'unica soluzione, all'obbligo della registrazione dei contratti di affitto stipulati lo scorso anno



I titolari di contratti di affitto di fondi rustici in essere nel 2015, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, hanno tempo fino a lunedì 29 febbraio per provvedere alla loro registrazione cumulativa e al versamento della relativa imposta.

La presentazione della denuncia annuale rappresenta un'alternativa alle ordinarie modalità di registrazione.

La procedura della denuncia annuale, introdotta dall'**articolo 17**, comma 3-*bis*, del Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro - Dpr n. 131/1986), prevede che in essa siano indicati i dati dei contraenti (generalità, codice fiscale, domicilio) e dei terreni (ubicazione e dati catastali), il luogo e la data di stipula dei contratti, il corrispettivo pattuito e la durata contrattuale.

Oltre a presentare la denuncia cumulativa per la registrazione, le parti devono effettuare anche il versamento dell'imposta di registro, nella misura dello 0,5% dell'importo complessivo dei corrispettivi, con un minimo di 67 euro. Va utilizzato il modello F24 "Elementi identificativi", in cui deve essere riportato il codice tributo "1500".

La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Contestualmente va presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro.

La registrazione della denuncia può avvenire anche in via telematica, utilizzando il **software** disponibile sul sito dell’Agenzia. In questo caso, il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite addebito in conto corrente.

di

Patrizia De Juliis

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/denuncia-cumulativa-fondi-rustici-ultima-chiamata-29-febbraio>